

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

				UDIENZ
	LA COMMISSIONE TRIBL	JTARIA REGIONALE	SEZIONE 25	07/03/20
	DI PALERMO	704745440000000000000000000000000000000	SEZIONE 25	
riun	ita con l'intervento dei Signori			N°
	PILLITTERI	SALVATORE	Presidente	1/3
	VINCENTI	CESARE	Relatore	PRON
	QUARTARARO	BALDASSARE	Giudice	4-
	3144	***************************************		DEPC
	***************************************	***************************************	********************************	SEGR
				14

			TESECRE	TARIO DEI
ha	emesso la seguente			Wante SCO
		SENTENZA		1
	ll'appello n. 5650/2012 positato il 29/10/2012			No.
		40 Con 7 announdable Conn	alaniana Tilbukasia Dandasiala	15/2
PAL	.ERMO	12 Sez:/ emessa dalla Comn	nissione Tributaria Provinciale	1 1.00
CO	ntro:			
nro	posto dall'appellante:			
рго	posto dan appenante.			
Atti	impugnati:			
- su	ll'appello n. 5651/2012			
de	positato il 29/10/2012			
	verso la sentenza n. 39/20 .ERMO	12 Sez:7 emessa dalla Comn	nissione Tributaria Provinciale	ib
	ntro:			
pro	posto dall'appellante:			
			pag. 1 (continua)	

SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

Nº 5650/2012 (riunificato

A DEL

016 ore 09:30

62-25-16

UNCIATA IL:

3-16

SITATA IN RETERIA IL

- h-16

II Segretario

LASEZUOLE

MO





(segue)

c	EZ	0	M	E
3		•	м	к

N° 25

REG.GENERALE

Nº 5650/2012 (riunificato

UDIENZA DEL

07/03/2016 ore 09:30

Atti impugnati:

- sull'appello n. 5652/2012 depositato il 29/10/2012
- avverso la sentenza n. 38/2012 Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO contro:

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:

- sull'appello n. 5653/2012 depositato il 29/10/2012
- avverso la sentenza n. 37/2012 Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO contro:

IRIBUTATION OF THE STATE OF THE

Atti impuqnati:

- sull'appello n. 5654/2012 depositato il 29/10/2012
- avverso la sentenza n. 36/2012 Sez:7 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PALERMO contro:

proposto dall'appellante:



(segue)

Atti impugnati:



SEZIONE

N° 25

REG.GENERALE

N° 5650/2012 (riunificato

UDIENZA DEL

07/03/2016 ore 09:30



Svolgimento del processo

Con separati ricorsi depositati il 31.7.2009, titolare dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Palermo, impugnava gli avvisi di accertamento, con i quali il Comune di Palermo aveva accertato omessa denuncia ed dovuta per "occupazione suolo priva di omesso versamento dell'imposta installazioni", determinando la maggiore imposta dovuta, compresi interessi, sanzioni e spese di notifica, in euro per l'anno 2004, euro per l'anno 2005, per l'anno 2006, euro per l'anno 2007 ed euro euro per l'anno 2008. Premesso di essere subentrata nel 1999 nella titolarità dell'impianto senza apportarvi alcuna modifica, e di essere beneficiaria della 6733/99, sosteneva l'illegittimità concessione di suolo pubblico n. dell'assoggettamento all'imposta dell'area interessata dall'operazione di rifornimento, correttamente esclusa dalla dichiarazione e dal versamento, in quanto non occupata da apparecchiature ed aperta al transito pedonale e veicolare di terzi.

Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenze emesse in data 10.3.2011 rispettivamente nn. 36/07/12, 37/07/12, 38/07/12, 39/07/12 e 40/07/12, la C.T.P. accoglieva i ricorsi e compensava le spese, sul rilievo che il Comune non aveva fornito prova alcuna della concreta sottrazione all'utilizzo pubblico dell'area interessata, limitandosi ad affermare la tassabilità per il solo fatto che costituisce pertinenza dell'impianto, la cui occupazione sarebbe stata autorizzata con nota di integrazione concessione n. 1359 del 13 I 2000, con conseguente omissione di denuncia e versamento".

Avverso le sentenze, ha proposto distinti appelli il Comune, deducendo che la decisione era erronea, in quanto non aveva considerato quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 17591 del 29.07.2009, con la quale era stato chiarito che "lo spazio necessariamente asservito alle manovre per accedere all'impianto di distribuzione può vedere naturalmente affievolita, se non annullata del tutto, l'utilizzazione pubblica. Invero, quella delle aree in contestazione non può essere definita come "occupazione occasionale", trattandosi di occupazione funzionalmente permanente, destinata a consentire l'avvicendamento degli autoveicoli che effettuano soste tendenzialmente continue, anche se di durata limitata (che è cosa diversa dalla occasionalità). Peraltro, quella delle aree in lite non è un'occupazione classificabile come occasionale alla stregua del puntuale dettato dell'articolo 49, lettera "a", Decreto Legislativo sopra citato". Deduceva altresì l'appellante che gli stessi giudici avevano

specificato che "dette sentenze limitano la tassazione ex art. 44 D.lgs. 507 932" omettendo di rilevare che la norma in materia di impianti di carburante, sia per quanto riguarda la tassazione degli impianti che l'ulteriore occupazione di suolo pubblico asservito e/o pertinente agli impianti stessi è l'art. 48 del D.Lgs. 507/93, che statuisce chiaramente il regime normativo cui sono assoggettati gli impianti di carburante che sorgono e occupano suolo pubblico, prevedendo al comma 6 che "la tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettivamente occupata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

In considerazione della connessione tra i ricorsi, è stata disposta preliminarmente la riunione dei procedimenti n. 5651/12, n. 5652/12, n. 5653/12 e n. 5654/12 al più risalente n. 5650/12.

Motivi della decisione

Gli appelli sono fondati.

Ed invero la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare chiaramente che per l'applicazione della tassa in argomento "non è richiesta la realizzazione di un manufatto che si estenda su tutta la superficie sottratta all'uso pubblico. E' sufficiente che l'area sia materialmente sottratta alla destinazione pubblica. Lo spazio necessariamente asservito alle manovre per accedere all'impianto di distribuzione vede necessariamente affievolita se non annullata del tutto l'utilizzazione pubblica".

Peraltro nel caso in esame la stessa ricorrente ha rappresentato in seno al ricorso introduttivo che "l'impianto di distribuzione di carburanti in questione, nelle ore di chiusura, è liberamente aperto al transito pedonale della collettività, nonchè al transito, sosta e parcheggio dei veicoli di terzi": così lasciando intendere - a contrario - che nelle ore di apertura tale uso pubblico rimane effettivamente interdetto o grandemente limitato.

A fronte del citato orientamento, la ricorrente ha richiamato nei ricorsi due sentenze assai risalenti e la circolare n.13 del 25.3.1994, esplicativa del decreto legislativo 507/93, che nel considerare l'art. 49 lett. d) ovvero una delle ipotesi di esenzione dalla tassazione, prevede che sono da ritenersi occupazioni occasionali le soste dei veicoli presso i distributori di carburante e relative aree di servizio, intendendo riproporre, sostanzialmente le ipotesi agevolative ex art. 200 del T.U. per la Finanza Locale.

E tuttavia tale linea interpretativa appare ormai superata dall'orientamento "estensivo" della Corte di Cassazione, dal quale questa Commissione non ritiene di discostarsi, siccome fondato sul connotato della effettiva sottrazione dell'area pertinenziale all'uso pubblico.

Per il principio della soccombenza, l'appellato deve essere infine condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento degli appelli ed in riforma delle sentenze impugnate, rigetta i ricorsi del contribuente. Condanna lo stesso al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in euro 500 (cinquecento), oltre quanto dovuto per legge.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 7 marzo 2016.

Il Giudice estensore

Dott/Cesare Vincenti

4